

SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN VISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022

Giorni rispetto alla votazione	Data	Adempimenti	Riferimenti normativi	Tematiche
Entro il 45° giorno antecedente la votazione	Scadenza: 11 agosto 2022 EMANATO IL 21 LUGLIO 2022	Pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Lo stesso giorno del decreto di convocazione dei comizi va emanato anche il decreto che stabilisce il numero di seggi assegnati a ciascuna circoscrizione per la Camera dei Deputati e regione per il Senato della Repubblica. I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.	Art. 11 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 4 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali	Dal 21 luglio 2022	Obbligo per i comuni di mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti , in base a proprie norme regolamentari e senza oneri per i comuni stessi.	Art. 19 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Adempimenti delle amministrazioni comunali
Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto	Dal 21 luglio 2022 al 25 settembre 2022	Inizio del divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione istituzionale ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.	Art. 9 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Divieto di comunicazione istituzionale
Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto	Dal 21 luglio 2022 al 25 settembre 2022	Nelle trasmissioni informative riconducibili ad una testata giornalistica di telegiornali o giornali radio, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. In tutte le altre trasmissioni la loro presenza è vietata.	Art. 1 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Disciplina della comunicazione politica
Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto	Dal 21 luglio 2022 al 25 settembre 2022	Divieto di fornire in qualunque trasmissione radio-televisiva, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. Questo divieto vale per le trasmissioni radio-televisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti.	Art. 5 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali	Dal 21 luglio 2022	La comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. Gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri: a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare , nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento; b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute , tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento.	Art. 4 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni	Dal 21 luglio 2022 al 23 settembre 2022	Obbligo per gli editori di quotidiani e periodici, che intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, di darne tempestiva comunicazione sulle testate editate, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico-elettorale: a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più candidati. La disposizione non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste e candidati.	Art. 7 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni	Dal 22 luglio 2022	Possibilità di raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.	Art. 7 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Adempimenti delle liste e dei candidati
Entro il 60° giorno antecedente la data della votazione	Entro il 27 luglio 2022	Comunicazione da parte del Ministero dell'Interno al Ministero degli Affari Esteri dell'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto , ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti.	Art. 5 d.p.r. 2 aprile 2003, n. 104	Voto degli italiani all'estero



Entro il 10° giorno successivo alla data di convocazione dei comizi	Entro il 31 luglio 2022	Esercizio del diritto di opzione per il voto in Italia da parte dei residenti all'estero aventi diritto al voto. La scadenza per l'esercizio dell'opzione è normalmente prevista entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, ma in caso di scioglimento anticipato delle Camere, tale scadenza è spostata al 10° giorno successivo all'indizione delle elezioni.	Art. 4 l. 27 dicembre 2001, n. 459	Voto degli italiani all'estero
Entro il 45° giorno antecedente la votazione	Entro l'11 agosto 2022	Pubblicazione , da parte del Ministero dell'Interno, nel proprio sito internet del fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste , le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge per la presentazione delle liste.	Art. 20 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361	Adempimenti del Ministero dell'Interno
Dalle ore 8 alle ore 20 del 44° e 43° giorno e dalle ore 8 alle ore 16 del 42° giorno antecedente la votazione	Dalle ore 8 alle ore 20 del 12 e 13 agosto e dalle ore 8 alle ore 16 del 14 agosto 2022	Deposito presso il Ministero dell'Interno del contrassegno da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati. Unitamente al contrassegno va indicato anche il nome del partito o del gruppo politico e va presentato il suo statuto o una dichiarazione con gli elementi minimi di trasparenza richiesti dalla legge. Al momento del deposito va presentata anche l'eventuale dichiarazione di collegamento in una coalizione . Contemporaneamente vanno anche presentati il programma elettorale del partito o gruppo politico (sottoscritto dal presidente del partito o gruppo politico con firma autenticata), indicante anche il nome della persona a capo della forza politica (di cui va allegata una dichiarazione di assenso all'investitura). Va anche indicato il nome di un rappresentante effettivo e di uno supplente per ciascuna circoscrizione per la Camera o regione per il Senato incaricato di presentare la lista dei candidati, designazione che va effettuata con un unico atto per tutte le circoscrizioni o regioni, autenticato da un notaio. I partiti che normalmente utilizzano un simbolo sono obbligati a presentare un contrassegno che lo riproduca. Nel caso in cui più partiti presentino un'unica lista di candidati, potranno presentare un contrassegno composito che riproduca i simboli dei diversi partiti che ne fanno parte. Non possono essere presentati contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati o che riproducano simboli utilizzati normalmente da altri partiti o simboli, elementi, diciture che, essendo usati normalmente da partiti presenti in Parlamento, possano ingannare l'elettore. Sono inoltre vietati contrassegni che riproducano immagini o soggetti religiosi o che siano presentati esclusivamente per impedire ad altri soggetti di utilizzarli. Il deposito del contrassegno può essere eseguito con un unico atto anche se effettuato per più consultazioni (Camera, Senato e Circoscrizione Estero), anche con contrassegni diversi, purché siano al massimo uno per ogni consultazione. Il contrassegno dev'essere depositato a mano su supporto digitale oppure in triplice esemplare in forma cartacea . È opportuno che siano presentati contrassegni in due misure, entrambi in tre esemplari: uno circoscritto da un cerchio del diametro di 10 cm e uno circoscritto da un cerchio del diametro di 3 cm. Il deposito dev'essere effettuato da una persona munita di mandato autenticato da un notaio e rilasciato dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico organizzato (dei partiti o gruppi se si tratta di un contrassegno composito). Tale persona deve eleggere domicilio a Roma, per poter ricevere notificazioni e comunicazioni relative alla sostituzione del contrassegno presentato e alle decisioni in merito alle eventuali opposizioni sollevate.	Artt. 14, 14-bis, 15 e 17 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti delle liste e dei candidati
Tra il 41° e il 40° giorno antecedente la votazione	Tra il 15 e il 16 agosto 2022	Restituzione al depositante da parte del Ministero dell'Interno, nei due giorni successivi al deposito, di un esemplare del contrassegno, con l'attestazione della regolarità del deposito. Nel caso un contrassegno non sia valido, il Ministero invita il depositante a sostituirlo entro 48 ore dalla notifica dell'avviso. Lo stesso termine è previsto nel caso la dichiarazione indicante gli elementi minimi di trasparenza sia incompleta. Contro tali decisioni è ammessa opposizione all'Ufficio centrale nazionale , sia da parte dei depositanti a cui è stato chiesto di sostituire il proprio contrassegno, sia da parte di altri depositanti se ritengono che un contrassegno ammesso sia confondibile con il loro, sia da parte dei depositanti cui sia stata richiesta l'integrazione della dichiarazione minima di trasparenza. Tale opposizione dev'essere presentata al Ministero dell'Interno entro 48 ore dalla sua decisione e dev'essere notificata ai depositanti interessati. Il Ministero dell'Interno invia tali opposizioni all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro 48 ore dalla ricezione, sentiti i depositanti interessati. Qualora venga respinta un'opposizione avverso l'invito del Ministero a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può essere più sostituito.	Art. 16 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti delle liste e dei candidati
Entro il 36° giorno antecedente la votazione	Entro il 20 agosto 2022	Comunicazione da parte del Ministero dell'Interno a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e a ciascun Ufficio elettorale regionale per il Senato dei nominativi dei rappresentanti effettivi e supplenti dei partiti o gruppi politici incaricati di presentare le candidature in ciascuna circoscrizione o regione.	Art. 17 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti del Ministero dell'Interno



<p>Dalle ore 8 alle ore 20 del 35° giorno e dalle ore 8 alle ore 20 del 34° giorno antecedente la votazione</p>	<p>Dalle ore 8 alle ore 20 del 21 e 22 agosto 2022</p>	<p>Presentazione delle liste di candidati per ciascuna circoscrizione presso la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo di regione. Insieme alla lista dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature firmati e autenticati, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata dal prescritto numero di elettori. Insieme a tale dichiarazione devono essere presentati anche i certificati dei sindaci dei comuni dei sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali (che i sindaci devono rilasciare entro 24 ore dalla richiesta). La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione del contrassegno depositato dalla lista e di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o l'Ufficio elettorale regionale per il Senato e presso gli uffici di sezione. Questi delegati sono le persone a cui saranno comunicate eventuali contestazioni o modifiche apportate alla lista e autorizzate a presentare eventuali ricorsi e ad assistere alle operazioni di sorteggio. Alla lista va allegato un elenco di 4 candidati supplenti, 2 maschi e 2 femmine.</p> <p>Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione e in tutti i collegi uninominali del collegio plurinomiale. Comunque, nel caso sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione. Le liste collegate in coalizione presentano un unico candidato in tutti i collegi uninominali e l'indicazione di questi candidati dev'essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le liste della coalizione. I candidati nei collegi uninominali devono sottoscrivere la candidatura per accettazione e ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinomiale. Per ogni candidato vanno indicati nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e collegio per cui è presentato. Nel complesso delle candidature di ogni lista o coalizione nei collegi uninominali nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60% a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato.</p> <p>La lista dei candidati nei collegi plurinominali è composta da un elenco di candidati inseriti secondo un ordine numerico il cui numero dev'essere non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio e non inferiore alla metà di tale numero, ma in ogni caso compreso tra 2 e 4. Per il Senato, nel caso di un collegio cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato. I candidati devono essere inseriti in ordine alternato di genere. Nel complesso delle candidature di ogni lista o coalizione nei collegi plurinominali della Camera nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%. La quota del 60% per i capolista è richiesta anche nella composizione delle liste nei collegi plurinominali di ciascuna regione per il Senato.</p> <p>Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali e nessuno può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, ma il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, entro il limite di 5. Nessuno può candidarsi contemporaneamente alla Camera e al Senato o candidarsi contestualmente nella circoscrizione Estero e in un collegio italiano.</p> <p>La presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinomiale o, in caso di collegio plurinomiale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinomiale.</p> <p>Normalmente, se non diversamente stabilito, in caso di scioglimento delle camere che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo di sottoscrizioni è ridotto alla metà, cioè compreso tra 750 e 2.000.</p> <p>Le sottoscrizioni devono essere autenticate e sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.</p> <p>Le sottoscrizioni non sono richieste per i partiti o gruppi politici presenti come gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura. Le sottoscrizioni non sono richieste nemmeno per i partiti o gruppi rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio alle ultime elezioni politiche. Per il 2022 è previsto l'esonero dalle sottoscrizioni per partiti o gruppi presenti come gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere alla data del 31 dicembre 2021 e per i partiti o gruppi politici che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno nelle ultime elezioni della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni ed abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione, avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale. In tutti questi casi la presentazione della lista è sottoscritta dal presidente o segretario del partito o da uno dei rappresentanti con firma autenticata.</p>	<p>Artt. 18-bis, 19, 20 e 21 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 9 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533</p>	<p>Adempimenti delle liste e dei candidati</p>
---	--	---	--	--



Entro il 33° giorno antecedente la votazione	Entro il 23 agosto 2022	Entro il giorno successivo alla presentazione delle liste l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o l'Ufficio elettorale regionale per il Senato verifica le liste presentate e le ricusa o le modifica ove previsto. I delegati di lista possono prendere visione delle scelte effettuate entro lo stesso giorno e presentarsi ad udienza con l'ufficio il giorno successivo alle ore 12. Nella stessa giornata l'ufficio comunica le proprie decisioni ai delegati di lista. Contro queste decisioni i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale entro 48 ore dalla comunicazione, depositando il ricorso presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o l'Ufficio elettorale regionale per il Senato. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi e comunica ai ricorrenti le decisioni nelle 24 ore successive.	Artt. 22 e 23 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 10 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti delle liste e dei candidati
Entro il 35° giorno antecedente la votazione	Entro il 21 agosto 2022	Designazione da parte dei partiti o gruppi politici di al massimo due rappresentanti supplenti incaricati di presentare le candidature in ciascuna circoscrizione per la Camera o regione per il Senato nel caso in cui entrambi i rappresentanti precedentemente designati siano impediti a provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'Interno deve darne immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale o all'Ufficio elettorale regionale interessato.	Art. 17 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti delle liste e dei candidati
Dalla data di presentazione delle candidature	Dal 22 agosto 2022	Possibilità per le emittenti radiofoniche e televisive nazionali di trasmettere messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi , sulla base dei seguenti criteri: a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra 1 e 3 minuti per le emittenti televisive e tra 30 e 90 secondi per le emittenti radiofoniche ; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione ; g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente. La trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti è obbligatoria per la concessionaria pubblica. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato.	Artt. 3 e 4 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Tra il 33° e il 30° giorno antecedente la votazione	Tra il 23 e il 26 agosto 2022	Definizione da parte della giunta comunale degli spazi da destinare all'affissione degli stampati, dei giornali murali o altri e dei manifesti elettorali da parte delle liste che partecipano all'elezione. Gli spazi destinati alle liste partecipanti alle elezioni verranno suddivisi assegnando ad ognuna uno spazio di 2mt per 1mt e ad ogni candidatura uninominale uno spazio di 1mt per 0,70mt, seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature. Nel caso in cui entro il 34° giorno antecedente la votazione non siano ancora state comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la ripartizione degli spazi verrà effettuata entro i due giorni successivi alla comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.	Artt. 2-5 l. 4 aprile 1956, n. 212	Adempimenti delle amministrazioni comunali
Entro il 32° giorno antecedente la votazione	Entro il 24 agosto 2022	Esercizio del diritto di opzione per il voto per corrispondenza da parte degli italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale e dei loro familiari conviventi.	Art. 4-bis l. 27 dicembre 2001, n. 459	Voto degli italiani all'estero
Entro il 30° giorno antecedente la votazione	Entro il 26 agosto 2022	Comunicazione , da parte degli Uffici centrali circoscrizionali, dell'elenco delle liste ammesse con i relativi contrassegni all'Ufficio centrale nazionale.	Art. 14-bis d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti degli Uffici elettorali
Dal 30° giorno antecedente la votazione	Dal 26 agosto 2022	Inizio della propaganda elettorale a mezzo di manifesti, scritti, stampati o giornali murali , purché effettuata negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune. È vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti). È vietato anche il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.	Art. 6 l. 4 aprile 1956, n. 212 e art. 3 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Propaganda elettorale
Dal 30° giorno antecedente la votazione	Dal 26 agosto 2022	Inizio della possibilità di tenere riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.	Art. 7 l. 24 aprile 1975, n. 130	Propaganda elettorale
Entro il 28° giorno antecedente la votazione	Entro il 28 agosto 2022	Comunicazione da parte del Ministero dell'Interno al Ministero degli Affari Esteri dell'elenco degli italiani temporaneamente all'estero per l'inserimento negli elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.	Art. 4-bis l. 27 dicembre 2001, n. 459	Voto degli italiani all'estero
Entro il 26° giorno antecedente la votazione	Entro il 30 agosto 2022	Consegna da parte del Ministero dell'Interno al Ministero degli affari esteri delle liste dei candidati e dei modelli delle schede elettorali.	Art. 12 l. 27 dicembre 2001, n. 459	Adempimenti del Ministero dell'Interno



Entro il 25° giorno antecedente la votazione	Entro il 31 agosto 2022	Invio a cura dei comuni di iscrizione elettorale della cartolina-avviso agli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia recante l'indicazione della data della votazione e le informazioni sul ritiro del certificato elettorale. Tale cartolina è inviata anche ai residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse intese per garantire il pieno esercizio del diritto di voto o negli Stati la cui situazione politica o sociale comprometta il godimento di tale diritto. Tale scadenza è normalmente prevista per il 20° giorno successivo alla data di convocazione dei comizi, ma è spostata al 25° giorno antecedente la votazione in caso di scioglimento anticipato delle Camere.	Art. 23 d.p.r. 2 aprile 2003, n. 104 e art. 6 l. 7 febbraio 1979, n. 40	Voto degli italiani all'estero
Entro il 20° giorno antecedente la votazione	Entro il 5 settembre 2022	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.	Art. 14-bis d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti degli Uffici elettorali
Entro il 18° giorno antecedente la votazione	Entro il 7 settembre 2022	Invio da parte degli uffici consolari del plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale, le indicazioni sulle modalità di voto, le liste di candidati e altro materiale agli elettori ammessi al voto per corrispondenza.	Art. 12 l. 27 dicembre 2001, n. 459	Voto degli italiani all'estero
Entro il 15° giorno antecedente la votazione	Entro il 10 settembre 2022	Obbligo per i sindaci di pubblicare nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il manifesto contenente le liste nell'ordine sorteggiato e i relativi contrassegni.	Art. 24 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 11 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti delle amministrazioni comunali
Dal 15° giorno antecedente la votazione	Dal 10 settembre 2022	Divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere , nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.	Art. 8 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
A 14 giorni dalla votazione	Dall'11 settembre 2022	Richiesta del plico elettorale da parte degli elettori residenti all'estero che non lo hanno ricevuto ; la richiesta va presentata al capo dell'ufficio consolare.	Art. 12 l. 27 dicembre 2001, n. 459	Voto degli italiani all'estero
Entro l'11° giorno antecedente la votazione	Entro il 14 settembre 2022	Possibilità per gli italiani residenti all'estero per i cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali di richiedere Reiscrizione nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero. Se la loro richiesta di reiscrizione avviene entro il 31 luglio possono anche esercitare l'opzione per il diritto di voto in Italia; altrimenti, sono ammessi a votare per corrispondenza.	Art. 16 d.p.r. 2 aprile 2003, n. 104	Voto degli italiani all'estero
Entro il 10° giorno antecedente la votazione	Entro il 15 settembre 2022	Invio all'ufficio consolare da parte degli elettori residenti all'estero della scheda elettorale votata e del tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto.	Art. 12 l. 27 dicembre 2001, n. 459	Voto degli italiani all'estero
Entro le ore 16 del giovedì antecedente la votazione	Entro le ore 16 del 22 settembre 2022	Invio da parte degli uffici consolari all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero delle buste contenenti le schede votate e degli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza.	Art. 12 l. 27 dicembre 2001, n. 459	Voto degli italiani all'estero
Nei due giorni antecedenti la votazione e nel giorno della votazione	Dal 23 settembre 2022	Apertura straordinaria degli uffici elettorali comunali per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, la consegna dei duplicati e il rinnovo delle tessere elettorali dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la votazione e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7 alle ore 23).	Art. 1 c. 400 lettera g) l. 27 dicembre 2013, n. 147	Adempimenti delle amministrazioni comunali
Entro il giovedì o il sabato o la mattina del giorno della votazione	Entro il 22 o il 24 oppure la mattina del 25 settembre 2022	Designazione di due rappresentanti di lista (uno effettivo e uno supplente) presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o l'Ufficio elettorale regionale per il Senato da parte dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle candidature. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione dev'essere presentato al segretario del comune entro il 22 settembre, anche mediante posta elettronica certificata , oppure direttamente a ciascun presidente di sezione il pomeriggio del 3 o la mattina del 4 marzo, purché prima dell'inizio della votazione. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o l'Ufficio elettorale regionale per il Senato va presentato entro le ore 12 del 25 settembre alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale.	Art. 25 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 12 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533	Adempimenti delle liste e dei candidati
Nel giorno antecedente la votazione e nel giorno stabilito per le elezioni	Dalle 24 del 23 settembre 2022	Divieto di organizzare comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e di affiggere nuovi manifesti di propaganda. Nel giorno della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200mt dall'ingresso delle sezioni elettorali. Fine della trasmissione su mezzi radio-televisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica.	Art. 9 l. 4 aprile 1956, n. 212 e art. 4-7 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Propaganda elettorale
Giorno della votazione	25 settembre 2022	Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali	Art. 19 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Adempimenti delle amministrazioni comunali
Giorno della votazione	25 settembre 2022	Si vota dalle 7 alle 23 del 25 settembre 2022.	Art. 1 c. 399 l. 27 dicembre 2013, n. 147	Votazione
Operazioni di scrutinio	Dalle ore 23 del 25 settembre 2022	Lo scrutinio comincia al momento della chiusura delle operazioni di voto alle 23. Si procede per primo con lo scrutinio del Senato e successivamente con quello della Camera. Le operazioni di scrutinio devono proseguire senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.	Artt. 67 e ss. d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 16 e ss. d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 e art. 2 c. 3 d.l. 3 maggio 1976, n. 161	Votazione